

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **39/1966** (ECLI:IT:COST:1966:39)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Udienza Pubblica del **19/01/1966**; Decisione del **03/05/1966**

Deposito del **14/05/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2570**

Atti decisi:

N. 39

ORDINANZA 3 MAGGIO 1966

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 124 del 21 maggio 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Gaspare Ambrosini, Presidente - Prof. Giuseppe Castelli Avolio - Prof. Antonino Papaldo - Prof. Nicola Jaeger - Prof. Giovanni Cassandro - Prof. Biagio Petrocelli - Dott. Antonio Manca - Prof. Aldo Sandulli - Prof. Giuseppe Branca - Prof. Michele Fragali - Prof. Costantino Mortati - Dott. Giuseppe Verzi - Dott. Giovanni Battista Benedetti - Prof. Francesco Paolo Bonifacio, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, nn. 3 e 4, della legge urbanistica

17 agosto 1942, n. 1150, promossi con cinque ordinanze emesse il 14 gennaio 1964 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi di Ajroldi Luigi ed altri, Mastrogiovanni Tasca Lucio, Società Raytheon-Elsi ed altri, Carpinteri Vitale Francesco ed altri e Pottino Gaetano ed altri contro la Regione siciliana e il Comune di Palermo ed altri, iscritte ai nn. 55, 71, 115, 119 e 132 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 2 maggio 1964, n. 126 del 23 maggio 1964, n. 182 del 25 luglio 1964 e n. 212 del 29 agosto 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione del Presidente della Regione siciliana, di Ajroldi Luigi ed altri, di Mastrogiovanni Tasca Lucio, della Società Raytheon-Elsi ed altri, di Agnello Luigi e Guido e del Comune di Palermo;

udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Guido Aula, Salvatore Orlando Cascio, Enrico Restivo, Luigi Maniscalco Basile e Antonio Sangiorgi, per le parti private, l'avv. Camillo Orlando, per il Comune di Palermo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Presidente della Regione siciliana;

Ritenuto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori generali, limitazioni alla proprietà privata (nella specie destinando zone di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti pubblici);

che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del diritto di proprietà (disponibilità ed utilizzazione), sopprimendo, nel caso, l'ius aedificandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili;

che, in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i vincoli sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione;

Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relazione all'asserita mancata indennizzabilità dei vincoli ai quali si è accennato;

che, pertanto, si ravvisa necessario un esame più approfondito, sotto l'aspetto ora indicato, della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.

Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Verzi - Giovanni Battista Benedetti - Francesco Paolo Bonifacio.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.